DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 20

Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-quater:

1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e' aggiunto il seguente: «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

d) all'articolo 609-quater:

1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni

quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;

2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' aumentata:

1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

2) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Versione in vigore dal 1 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
Estremi	Legge 23 dicembre 2021, n. 238
Capo	II — Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-degli-obblighi-derivanti-dall/art-20-disposizioni-per-l-adeguamento-alla-direttiva-n-2011-93-ue-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it